

**REGOLAMENTO (CE) N. 615/94 DELLA COMMISSIONE
del 18 marzo 1994**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1729/92 recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti dei settori delle uova e del pollame per le isole Canarie, per quanto riguarda gli importi degli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1974/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3501/93 ⁽⁴⁾, sono stati fissati gli aiuti per l'approvvigionamento dell'arcipelago, da un lato in carni e uova e, dall'altro, in pulcini e uova da cova originari del resto della comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo conto in particolare dei costi di approvvigionamento, sul mercato mondiale, delle condizioni connesse alla situazione geografica dell'arcipelago e della base dei prezzi praticati all'esportazione nei paesi terzi per gli animali o i prodotti di cui trattasi;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri suddetti all'attuale situazione dei mercati nel settore delle

carni di pollame comporta la modifica degli aiuti applicabili alle suddette forniture, tenendo conto del fatto che attualmente esse sono molto ingenti, allo scopo di salvaguardare la quota degli approvvigionamenti provenienti dalla comunità;

considerando che il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1729/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 107.

⁽⁴⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 25.